Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 248

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 5 ottobre 1966 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1965, n. **1754.**

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Acquaviva delle Fonti (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;
Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;
Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1965 è istituita in Acquaviva delle Fonti (Bari) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
riparatore di automezzi (triennale);
congegnatore meccanico n. 2 sezioni (triennale).

2. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezioni per:
elettromeccanico n. 3 sezioni (triennale);
elettricista installatore b. t. (triennale);
radioriparatore n. 3 sezioni (triennale).

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'Istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; matematica; fisica; economia aziendale; tecnica professionale; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole e ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'articolo 3, gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3, gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli Enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per l'industria e l'artigianato e degli Istituti tecnici industriali, nonchè tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici industriali a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli Istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 206.200.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi dei laboratori e delle officine;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposi-

zioni dell'art. 91, lett. *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sul cap. 2007 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio finanziario 1965 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1965

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO — LAMI STARNUTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 205, *foglio n.* 103. — DI PRETORO

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Acquaviva delle Fonti (Bari)

N. 2 Sezioni per congegnatore meccanico (triennale);
N. 1 Sezione per riparatore di automezzi (triennale);
N. 3 Sezioni per elettromeccanico (triennale);
N. 1 Sezione per elettricista installatore b. t. (triennale);
N. 3 Sezioni per radioriparatore (triennale).
per complessive classi n. 30

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. *Preside senza insegnamento* (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	11
3. Insegnanti tecnici pratici (1)	15
4. Segretario economo	1
5. Applicati	5
6. Magazzinieri	1
7. Aiutanti tecnici	1
8. Bidelli	9
Personale incaricato	
9. Incarichi d'insegnamento per complessive ore 412 settimanali	
10. Insegnanti tecnici pratici (1)	14

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli Istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1965, n. 1755.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Foligno (Perugia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1965 è istituita in Foligno (Perugia) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per il commercio.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio.

Esso è costituito da una scuola professionale per attività e impieghi commerciali, con sezioni per:

addetto alla segreteria d'azienda (triennale);
addetto alla contabilità d'azienda (triennale);
addetto agli uffici turistici (triennale).

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai *tipi delle varie scuole, sezioni e corsi potranno* essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istitu-

zione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezione, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9

Nelle sezioni dell'Istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale e educazione civica; matematica; materie di cultura professionale (geografia economica e merceologia, nozioni elementari di diritto e di economia); materie di tecnica professionale; lingue estere; dattilografia; stenografia; religione; educazione fisica.

Art. 10

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati della scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche della scuola stessa, da insegnanti di materie culturali, da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli Enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo, muniti di laurea, degli Istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili, nonchè tra gli insegnanti di materie non tecniche degli Istituti professionali per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato, le attività marinare, e tra il personale direttivo delle scuole secondarie di 1° grado che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici commerciali e femminili, a norma delle disposizioni del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19

Il personale direttivo e insegnante di ruolo negli Istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dello art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante e amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 69.100.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lett. *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sul cap. 2005 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio finanziario 1965 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1965

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO — LAMI STARNUTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 205, *foglio n.* 102. — DI PRETORO

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio di Foligno (Perugia)

N. 1 Sezione per addetto agli uffici turistici (triennale);
N. 1 Sezione per addetto alla segreteria d'azienda (triennale);
N. 1 Sezione per addetto alla contabilità d'azienda (triennale) per complessive classi n. 9

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	4
3. Segretario economo	1
4. Applicati	2
5. Magazzinieri	—
6. Aiutanti tecnici	—
7. Bidelli	4
Personale incaricato	
8. Incarichi d'insegnamento per complessive ore 225 settimanali	

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1966, n. 785.

Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio della Valle del Lys, in provincia di Aosta, quale ampliamento del preesistente comprensorio della Valle d'Aosta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Aosta in data 5 giugno 1964, per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del territorio della Valle del Lys, in provincia di Aosta, quale ampliamento del già classificato comprensorio della Valle d'Aosta;

Vista la corografia su scala 1: 100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, parere n. 34 del 29 ottobre 1965;

Viste le lettere n. 3904 in data 30 dicembre 1965 del Ministero dei lavori pubblici e n. 106620 in data 26 marzo 1966 del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il territorio della Valle del Lys, in provincia di Aosta, della superficie di circa Ha. 24.597, il cui perimetro è indicato con una linea in color verde segnata nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana, quale ampliamento del preesistente comprensorio della Valle d'Aosta.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1966

SARAGAT

RESTIVO — MANCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1966.
Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 35. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1966, n. 786.

Richiamo alle armi, per l'anno finanziario 1966, di sottufficiali di complemento e di graduati e militari di truppa in congedo illimitato dell'Aeronautica militare, per esigenze speciali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744;

Visto l'art. 51 della legge 31 luglio 1954, n. 599;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Nel corso dell'anno finanziario 1966 possono essere richiamati alle armi nell'Aeronautica militare, per esigenze speciali e per istruzione, n. 1.756 sottufficiali di complemento e n. 9.518 graduati e militari di truppa in congedo illimitato, di tutti i ruoli e categorie, purchè ancora soggetti ad obblighi militari.

Art. 2.

Il Ministro per la difesa stabilirà, per ciascun Comando di Regione aerea, il numero dei militari da richiamare.

Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata stabilita dal Ministro per la difesa.

Art. 3.

I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita partecipazione personale in cui sarà indicato il giorno nel quale dovranno presentarsi e l'ente o reparto di destinazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1966

SARAGAT

TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1966
Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 34. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1966, n. 787.

Soppressione dell'Archivio notarile mandamentale di Enna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 21 dicembre 1884, n. 2845, col quale venne istituito l'Archivio notarile mandamentale di Enna;

Visto l'art. 3, primo comma della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Visti gli articoli 23 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Visto l'art. 1 della legge 14 aprile 1957, n. 251;

Considerato che non sussiste più alcuna ragione di conservare il predetto Archivio notarile mandamentale essendovi in Enna la sede dell'Archivio distrettuale;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia;

Decreta:

L'Archivio notarile mandamentale di Enna è soppresso.

Gli atti del predetto Archivio, relativi agli ultimi cento anni, saranno depositati nell'Archivio notarile distrettuale di Enna; gli atti notarili, ricevuti dai notai cessati anteriormente al 31 dicembre 1865, dovranno invece versarsi al competente Archivio di Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1966

SARAGAT

REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *settembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 36. — DI PRETORO

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1965.

Conferimento di diploma di primo grado al merito della redenzione sociale.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;

Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;

Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;

Ritenuto che la persona sottoindicata si è distinta in modo esemplare nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti:

Conferisce:

Il diploma di primo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro, alla sottoindicata persona:

Lucia Scaramella, commissaria provinciale della E.N.P.M.F. di Latina.

Roma, addì 30 dicembre 1965

Il Ministro: REALE

(7410)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1965.

Conferimento di diplomi di secondo grado al merito della redenzione sociale.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;

Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;

Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;

Ritenuto che le persone sottoindicate si sono distinte in modo particolare nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce:

Il diploma di secondo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'argento alle sottoindicate persone:

Arcai dott. Giovanni, giudice di sorveglianza presso il Tribunale di Brescia;

Balocchi Athos, capo assistente della lavorazione « Ticino » presso la Casa penale di Parma (alla memoria);

Barecchia sac. don Gastone, cappellano presso le carceri giudiziarie di Venezia;

Bonaiuti Giorgio, titolare della ditta C.A.D. di Firenze;

Bressan cav. uff. Giorgio, commissario provinciale dell'E.N.P.M.F. di Venezia;

Brunori dott.ssa Gabriella, assistente sociale dell'E.N.P.M.F. di Roma;

Candriello Bruno, collaboratore del Consiglio di patronato di Udine;

Canilli dott. Fernando, magistrato presso il Tribunale di Vicenza;

Casamassima dott. Emanuele, giudice istruttore e di sorveglianza presso il Tribunale di Potenza;

Cassaro cav. geom. Pasquale, segretario capo presso la Procura della Repubblica di Novara;

Catellani Irene in Giovannetti, dirigente la sezione E.N.P.M.F. di Reggio Emilia;

Castignani comm. Michele, assistente carcerario presso il Consiglio di patronato di Ancona;

Cavalli ing. Eraldo, direttore amministrativo della s.p.a. della « Birra Peroni », Bari;

Covelli Dante, segretario presso la Procura della Repubblica di Trento;

Dal Pont dott. Giovanni, magistrato di Tribunale di Roma;

De Bellis dott. Gaetano, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Cosenza;

de Cosmo cav. uff. Attilio, segretario capo presso la Procura della Repubblica di Bari;

De Francesco Maria Michela in Lo Gullo, assistente sociale presso l'E.N.P.M.F. di Cosenza;

Dellanegra Matteo Rino, drettore dell'Ufficio provinciale aiuti internazionali, Torino;

Di Pinto Cafiero Giovanna, commissaria provinciale dell'E.N.P.M.F. di Frosinone;

Ferrari suor Francesca, superiora delle suore presso il carcere giudiziario di S. Vittore, Milano;

Ferrito dott. Giacomo, commissario capo di pubblica sicurezza presso la Questura di Torino;

Gallio Tullio, segretario presso la sede provinciale dell'E.N.P.M.F. di Belluno;

Giacchella dott. Amedeo, commissario provinciale dell'E.N.P.M.F. di Pesaro;
Gobbo gr. uff. Mario, presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Firenze;
Guzzetti mons. prof. Giovanni Battista, professore di teologia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;
Isaia Ida, commissaria provinciale dell'E.N.P.M.F. di Cuneo;
La Mantia suor Giovannina, superiora delle suore presso il manicomio giudiziario per donne di Pozzuoli;
Lecerf Giovanna in Rossi, assistente sociale dell'E.N.P.M.F. di Roma;
Lorefice Giuseppe, segretario di prima classe presso la Procura di Nicosia;
Lucci Vincenzo, collaboratore del Consiglio di patronato di Udine;
Mariotti rag. Rodolfo, capo del servizio amministrativo, sede centrale dell'E.N.P.M.F. di Roma;
Miccichè dott. Luciano, procuratore della Repubblica aggiunto presso la Procura della Repubblica di Catania;
Moschini dott. Enrico, segretario capo della sezione della Procura della Repubblica di Torino;
Nucci dott. Riccardo, magistrato di Cassazione, Roma;
Piazza dott. Salvatore, magistrato di Cassazione, Roma;
Piatti Teodoro, dirigente della s.p.a. Bassani « Ticino », Bizzozzero (Varese);
Rosato dott. Carlo, capo della segreteria particolare del Gabinetto del sindaco di Roma;
Rossi dott. Angelo, vice questore, componente del Consiglio di patronato di Ascoli Piceno;
Scalici dott. Gesolfo Pietro, segretario capo della Procura della Repubblica di Trapani;
Scuteri dott. Pietro, sostituto procuratore della Repubblica di Locri;
Sisti dott. Ugo, magistrato di Tribunale, Roma;
Spinazzola rag. Carlo, segretario di prima classe addetto al Patronato liberati dal carcere di Cosenza;
Stabile Leonardo, commissario provinciale dell'E.N.P.M.F. di Trapani;
Tabacchi Leonardo, collaboratore del Consiglio di patronato di Udine;
Temperini dott. Luigi, sostituto procuratore della Repubblica di Spoleto.

Roma, addì 30 dicembre 1965

Il Ministro: REALE

(7411)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1965.
Conferimento di diplomi di terzo grado al merito della redenzione sociale.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;
Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;
Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;
Ritenuto che le persone sottoindicate si sono distinte nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti:

Conferisce:

Il diploma di terzo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia di bronzo, alle sottoindicate persone:

Bonolis dott.ssa Adele, collaboratrice del Consiglio di patronato di Milano;
Carnazzo Salvatore, archivista per gli Istituti di prevenzione e pena a riposo;
Coghi Matilde, collaboratrice del Consiglio di patronato di Sanremo;
Conti Angela, commissaria provinciale dell'E.N.P.M.F. di Terni;
Fralleone Rosalba in Ciampani, assistente sociale presso l'E.N.P.M.F. di Roma;
Gagliardi Umberta, vice commissaria dell'E.N.P.M.F. di Como;
Gerosa suor Onorina Elena, suora presso le carceri giudiziarie di S. Vittore in Milano;
Ghetti Stella in Pagliaricci, assistente sociale presso l'E.N.P.M.F. di Roma;
Giuso Ernesta in Lulani, collaboratrice del Consiglio di patronato di Acqui;
Iacomini Vincenzina in Altavista, assistente sociale presso l'E.N.P.M.F. di Roma;
Lantieri Timoleonte, segretario capo presso la Procura della Repubblica di Grosseto;
Legnani cav. uff. Francesco, collaboratore del Consiglio di patronato di Milano;
Manfrinati Luigi, collaboratore del Consiglio di patronato di Milano;
Molinaroli dott.ssa Fausta, assistente sociale presso l'E.N.P.M.F. di Milano;
Olmi dott. Enzo, medico-chirurgo, direttore dei servizi sanitari della sezione ONMI di Reggio Emilia;
Paglietti Francesca, assistente sociale dell'E.N.P.M.F. di Roma;
Paternostro dott.ssa Matilde, ispettrice di pubblica sicurezza presso la questura di Trapani;
Piccone cav. Giuseppe, già componente del Consiglio di patronato di Sanremo;
Pirelli contessa Maria Giovanna ved. Albertoni, collaboratrice del Consiglio di patronato di Milano;
Porta comm. Ferdinando, collaboratore del Consiglio di patronato di Milano;
Pozzi Vittoria, assistente sociale dell'E.N.P.M.F. di Roma;
Ruocco Concetta in Tedeschi, assistente sociale dell'E.N.P.M.F. di Roma;
Sabidussi Leonardo, assistente carcerario presso il Consiglio di patronato di Torino;
Serventi Giuseppe, direttore provinciale dell'Istituto nazionale assistenza sociale di Parma;
Scifo Licia, assistente sociale dell'E.N.P.M.F. di Milano;
Torre dott. Alfredo, collaboratore del Consiglio di patronato di Milano;
Zorzi Tito, assistente sociale dell'E.N.P.M.F. di Treviso.

Roma, addì 30 dicembre 1965

Il Ministro: REALE

(7412)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1966.

Sostituzione di un membro della Commissione costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Trieste, incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministero dei lavori pubblici la nomina presso ciascun Provveditorato regionale alle opere pubbliche, di una Commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali, previste dal l'art. 6 - secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1959, numero 24992, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 99, con il quale venne costituita presso la Direzione dei lavori pubblici del Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste, la Commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1960, n. 14486, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1960, registro n. 54, foglio n. 225, mediante il quale venne costituita, preso il Proveditorato regionale alle opere pubbliche per il Friuli-Venezia Giulia, la Commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi, stabilito dalle Commissioni provinciali, prevista dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, venne disposta la cessione dell'attività della Commissione costituita col citato decreto ministeriale 10 dicembre 1959, n. 24992, a decorrere dal 1° dicembre 1960;

Visti i decreti ministeriali 6 aprile 1961, n. 709, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1961, registro n. 28, foglio n. 340; 12 gennaio 1962, n. 18596, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1962, registro n. 9, foglio n. 323, con i quali si è provveduto ad aggiornare la composizione della Commissione;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1962, n. 14260, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1962, registro n. 37, foglio n. 66, con il quale venne chiamato a far parte della predetta Commissione il dott. ing. Pietro Rodighiero, ispettore generale del Genio civile;

Visti i successivi decreti ministeriali 23 marzo 1963, n. 4856, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1963, registro n. 21, foglio n. 20 e 6 giugno 1965, n. 9720, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1965, registro n. 23, foglio n. 2, con i quali si è provveduto ulteriormente ad aggiornare la composizione della Commissione;

Vista la nota 14 maggio 1966, n. 2680, con la quale il presidente della Commissione di che trattasi ha comunicato il decesso del predetto ing. Rodighiero e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione in seno alla Commissione medesima;

A' termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Arrica Ambrogino, ispettore generale dell'A.C., vice provveditore alle Opere pubbliche di Trieste è chiamato a far parte in qualità di membro della Commissione di cui alle premesse, costituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Friuli-Venezia Giulia in sostituzione del dott. ing. Pietro Rodighiero, deceduto.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della Commissione di cui alle premesse, è attribuito al dottor Arrica, un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3.

La relativa spesa graverà sul cap. 1202 dell'anno finanziario corrente e sui corrispondenti capitoli degli anni finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 giugno 1966

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1966
Registro n. 18, *foglio n.* 219

(7489)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1966.

Sostituzione di un membro della Commissione regionale costituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per le Marche - Ancona - incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabiliti dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministero dei lavori pubblici la nomina, presso ciascun Provveditorato alle opere pubbliche di una Commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dallo art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1959, numero 24747, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, reg. n. 54, foglio n. 102, col quale è stata costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Ancona la Commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, chiamandone a far parte, in qualità di membro, il dott. Enrico Patti, ispettore generale dell'Amministrazione centrale, vice provveditore alle opere pubbliche per le Marche;

Visti i decreti ministeriali 17 giugno 1960, n. 9310, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1960, registro

n. 43, foglio n. 74; 23 marzo 1961, n. 3385, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1961, registro n. 20, foglio n. 239; 19 giugno 1961, n. 6907, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1961, registro n. 31, foglio n. 33; 3 febbraio 1962, n. 2336, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1962, registro n. 15, foglio n. 12, con i quali si è provveduto ad aggiornare la Commissione di cui trattasi;

Considerato che il dott. Enrico Patti è stato recentemente collocato a riposo e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione in seno alla Commissione di cui trattasi.

Decreta:

Art. 1.

Il dott. ing. Icaro Giudici, ingegnere capo del Genio civile, è nominato membro della Commissione di cui alle premesse, costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Ancona, in sostituzione del dottor Enrico Patti.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della Commissione di cui alle premesse, è attribuito al dottor ing. Icaro Giudici un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3.

La relativa spesa graverà sul capitolo 1202 dell'anno finanziario corrente e sui corrispondenti capitoli degli anni finanziari futuri.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 giugno 1966

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1966
Registro n. 18, *foglio n.* 220

(7418)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1966.
Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1966, registro n. 7 Finanze, foglio n. 229;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 luglio 1966, n. 163;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 28 luglio 1966;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, comma secondo, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709, per la urgente necessità della nostra industria di disporre delle materie prime indicate nel dispositivo;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione, prorogate per ultimo con il decreto ministeriale 31 gennaio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 29 marzo 1966:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Acquaviti di vino, per la preparazione di vini marsala prodotti nella zona delimitata dalla legge 4 novembre 1950, n. 1069 (con validità fino al 2 agosto 1966)	3 agosto 1966	2 febbraio 1967
2. Anelli e pattini reggispinta in grafite, per essere montati su autovetture (con validità fino al 26 agosto 1966)	27 agosto 1966	26 febbraio 1967
3. Bozzoli doppi, bozzoli scarti e bozzoli realini, per essere trasformati in filati di doppio e riesportati sotto forma di filati di doppio o di tessuti di filati di doppio (con validità fino al 26 agosto 1966)	27 agosto 1966	26 febbraio 1967
4. Carbone coke, per essere impiegato quale elemento costitutivo nella fabbricazione di carburo di calcio e di calciocianamide (con validità fino al 10 agosto 1966)	11 agosto 1966	10 febbraio 1967
5. Carta di pura cellulosa, per il rivestimento di cavi elettrici e di conduttori elettrici (con validità fino all'11 agosto 1966)	12 agosto 1966	11 febbraio 1967
6. Cartoncino pressato, per la fabbricazione di carte da giuoco (con validità fino al 10 agosto 1966)	11 agosto 1966	10 febbraio 1967
7. Cascami di seta, per essere macerati, pettinati e/o filati (con validità fino al 26 agosto 1966)	27 agosto 1966	26 febbraio 1967

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
8. Cloruro di etilene, per la produzione di etilfluido miscela al piombo tetraetile (con validità fino al 31 agosto 1966)	1° settembre 1966	28 febbraio 1967
9. Eptano (solvente), per essere impiegato nella fabbricazione di coperture, camere d'aria ed articoli vari di gomma (con validità fino al 10 agosto 1966)	11 agosto 1966	10 febbraio 1967
10. Etere solforico, per la produzione di polvere di lancio alla nitrocellulosa da riesportare anche se contenuta in munizioni (con validità fino al 2 agosto 1966)	3 agosto 1966	2 febbraio 1967
11. Fibre sintetiche e/o artificiali, per essere sottoposte a pettinatura (con validità fino all'8 agosto 1966)	9 agosto 1966	8 febbraio 1967
12. Filati di lana mohair, per la fabbricazione di tessuti (con validità fino al 31 agosto 1966)	1° settembre 1966	28 febbraio 1967
13. Funghi secchi, per essere selezionati, sterilizzati, confezionati (con validità fino al 31 agosto 1966)	1° settembre 1966	28 febbraio 1967
14. Ghisa in pani, ferro-cromo e nichelio in pani, gocce e bricchette, per la fabbricazione di lamiere e nastri di acciaio speciale (con validità fino al 9 agosto 1966)	10 agosto 1966	9 febbraio 1967
15. Lavori di materie plastiche (pagliette), per la fabbricazione e decorazione di berretti, borse ed altri articoli da esportare (con validità fino al 17 agosto 1966)	18 agosto 1966	17 febbraio 1967
16. Macchine ed apparecchi, per essere sottoposti a lavorazione di trasformazione e modificazione (con validità fino al 27 agosto 1966)	28 agosto 1966	27 febbraio 1967
17. Pelli greggie, non buone da pellicceria, per essere gropponate, per essere conciate e per essere conciate e rifinite e quindi riesportate anche sotto forma di gropponi o di frassame (con validità fino al 3 agosto 1966)	4 agosto 1966	3 febbraio 1967
18. Polvere di zinco, per la fabbricazione di litopone (con validità fino al 10 agosto 1966)	11 agosto 1966	10 febbraio 1967
19. Radici di liquirizia, per la produzione di estratti di liquirizia in pani, in biglie ed in polvere, nonchè di pastigliati (con validità fino al 17 agosto 1966)	18 agosto 1966	17 febbraio 1967
20. Rhum, per l'aromatizzazione dei vini marsala speciali previsti dalla legge 4 novembre 1950, n. 1069 (con validità fino al 2 agosto 1966)	3 agosto 1966	2 febbraio 1967
21. Seta tratta greggia, bianca o gialla, e seta toussah, per la produzione di tessuti, calze, veli da buratti, manufatti, oggetti cuciti, confezioni, ecc. (con validità fino al 26 agosto 1966)	27 agosto 1966	26 febbraio 1967
22. Sughero naturale grezzo, di spessore superiore ai mm. 30, per essere impiegato nella fabbricazione di turaccioli per l'imbottigliamento di vini, vermouth e liquori in esportazione, o nella fabbricazione di turaccioli destinati direttamente all'esportazione (con validità fino al 27 agosto 1966)	28 agosto 1966	27 febbraio 1967
23. Tessuti gommati, per la fabbricazione di guarnizioni per carde (scardassi) (con validità fino al 2 agosto 1966)	3 agosto 1966	2 febbraio 1967
24. Tricloro-etanolo, triton, oroton, per la produzione di insetticidi (con validità fino al 25 agosto 1966)	26 agosto 1966	25 febbraio 1967
25. Tubi flessibili di cartone, fortemente pressato, ondulato ed impregnato di sostanze bituminose, per mandata d'aria di riscaldamento nell'interno di autoveicoli in esportazione (con validità fino al 31 agosto 1966)	1° settembre 1966	28 febbraio 1967
26. Vetri di occhialeria e da ottica, greggi, per essere lavorati e riesportati su montature da occhiali da protezione e da sole (con validità fino al 10 agosto 1966)	11 agosto 1966	10 febbraio 1967

Art. 2.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione, prorogate per ultimo con il decreto ministeriale 21 febbraio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 5 luglio 1966:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Alcool etilico, da impiegare nella produzione della celluloide (con validità fino al 15 settembre 1966)	16 settembre 1966	15 marzo 1967
2. Burro di cacao, per essere rilavorato, e cioè sottoposto a decantazione, purificazione e filtraggio (con validità fino al 17 settembre 1966)	18 settembre 1966	17 marzo 1967
3. Ferro ed acciaio, laminati a caldo, in vergella o bordione, in rotoli o in matasse, e nastri di ferro o di acciaio laminati a caldo, per la fabbricazione di: *a*) filo di ferro e di acciaio, del diametro fino a mm. 5, temperato o non, in rotoli o in barrette, eventualmente verniciato; *b*) piattina (nastrino), liscia o scanalata, ottenuta mediante laminazione a freddo, anche da filo, temperato o non, in rotoli o in barrette, con larghezza compresa fra mm. 0,75 e mm. 20 e spessore compreso tra mm. 0,35 e mm. 1,8; *c*) filo di acciaio laminato a U ottenuto da piattina di cui alla precedente lettera *b*) mediante sagomatura a freddo, temperato o non, in rotoli o in barrette (con validità fino al 26 settembre 1966)	27 settembre 1966	26 marzo 1967
4. Legname, per la costruzione di case prefabbricate (con validità fino al 21 settembre 1966)	22 settembre 1966	21 marzo 1967
5. Ottone in pani, per la fabbricazione di semilavorati (barre, tubi, fili, vergella, profilati, ecc.), (con validità fino al 21 settembre 1966)	22 settembre 1966	21 marzo 1967
6. Pannello di cacao, per essere polverizzato e sottoposto a speciale trattamento di inscurimento (con validità fino al 24 settembre 1966).	25 settembre 1966	24 marzo 1967
7. Paraffina, per la fabbricazione di fiammiferi (con validità fino al 14 settembre 1966).	15 settembre 1966	14 marzo 1967
8. Pelli da pellicceria, conciate e/o tinte e comunque preparate, tavole, sacchi, mappette, croci e simili, manufatti e confezioni di pellicceria, per essere ulteriormente rifinite, per conto di committenti esteri (con validità fino al 12 settembre 1966)	13 settembre 1966	12 marzo 1967
9. Potassa caustica fusa, per la fabbricazione di coloranti sintetici (con validità fino al 21 settembre 1966)	22 settembre 1966	21 marzo 1967
10. Uva secca (uva sultanina), da impiegare nella fabbricazione di prodotti dolciari da forno (panettoni, cakes, biscotti di vario tipo) (con validità fino al 27 settembre 1966)	28 settembre 1966	27 marzo 1967

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1966

Il Ministro per il commercio con l'estero
TOLLOY

Il Ministro per le finanze
PRETI

(7568)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1966.

Conferimento di diplomi di secondo grado al merito della redenzione sociale.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;
Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;
Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;
Ritenuto che le persone sottoindicate si sono distinte in modo particolare nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce:

Il diploma di secondo grado al merito della redenzione sociale, con facoltà di fregiarsi della medaglia d'argento, alle sottoindicate persone:

Alberti rag. Natale, ragioniere principale per gli Istituti di prevenzione e pena a riposo;
Alibrandi dott. Antonio, magistrato di tribunale, Roma;
Amoroso dott. Antonio, ragioniere capo Istituti di prevenzione e pena a riposo;
Baldin ing. Bruno, ingegnere capo del Genio civile di Rovigo;
Bauzulli rag. Silvio, ragioniere capo Istituti di prevenzione e pena a riposo;
Bollani sac. don Beniamino, cappellano casa penale femminile di Venezia;
Bonomolo dott. Antonino, direttore capo sanitario per gli Istituti di prevenzione e pena a riposo;
Brancaccio ing. Alfonso, ingegnere capo del Genio civile di Matera;
Campus cav. Pietro, segretario capo presso la Procura di Savona;
Dal Negro cav. Ivone, presidente della Camera di commercio di Treviso;
De Rogatis ing. Carlo, ingegnere presso l'Ufficio del Genio civile di Napoli;
Di Palma ing. Gabriele, ingegnere presso il Provveditorato opere pubbliche di Torino;
Eustacchi dott. Adelmo, direttore superiore sanitario per gli Istituti di prevenzione e pena a riposo;
Ferracin ing. Pietro, capo dell'Amministrazione provinciale di Treviso;
Ferri Tullio, segretario capo presso la Procura della Repubblica Pesaro;
Fonte cav. Alfredo, segretario di 1a classe, segretario del Consiglio di patronato di Palmi;
Gregory dott. Alfredo, presidente dell'Associazione industriali di Treviso;
Lanzoni Paola nei Degan, collaboratrice del Consiglio di patronato di Rovigo;
Lucciarini dott. Franco, sostituto procuratore della Repubblica di Urbino;
Martinez dott. Gavino, già sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie Sassari;
Marton rag. Bruno, sindaco della città di Treviso;
Matrunola ing. Francesco, ingegnere presso l'Ufficio speciale del Genio civile di Roma;
Melilli rag. Ignazio, ragioniere capo per gli Istituti di prevenzione e pena a riposo;
Minoli Carla in Mazzoni, collaboratrice del Consiglio di patronato di Varese;
Palmarin dott. Rolando, medico presso l'Ospedale psichiatrico di Rovigo;
Pennacchia dott. Guido, magistrato di Corte di appello Roma;
Persichetti dott. Edmondo, già sanitario aggregato presso l'I.M.O., « G. Gab. » Roma;
Pianori dott. Renato, già sanitario aggregato C. R. Padova;
Quaglione dott. Luciano, magistrato di tribunale Roma;
Rufini ing. Gustavo, ingegnere capo Ufficio del genio civile Sassari;
Ruffini rev. Nazzareno, cappellano carceri giudiziarie di Urbino;
Sbordone dott. Vittorio, sostituto procuratore della Repubblica di Napoli;
Valentini Vittorino, impiegato all'Ufficio di collocamento di Rovigo.

Roma, addì 3 agosto 1966

Il Ministro: REALE

(7414)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1966.

Sostituzione di un membro supplente del Collegio dei sindaci della Gestione case per lavoratori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione alloggi per lavoratori;
Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1963, con il quale è stato costituito il Collegio dei sindaci della Gestione case per lavoratori ai sensi dell'art. 20 della legge precitata;
Considerata la necessità di integrare la composizione del Collegio dei sindaci predetto a seguito del decesso del dott. Adalberto Sicardi, membro supplente designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in seno all'Organo medesimo;

Decreta:

La dott.ssa Amalia Michienzi è nominata membro supplente del Collegio dei sindaci della Gestione case per lavoratori, designata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in sostituzione del dott. Adalberto Sicardi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 agosto 1966

Il Ministro per il lavoro e le previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

(7479)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1966.

Sostituzione di un sindaco effettivo dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Marche.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445, recante disposizioni per la costituzione di Istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie;

Visto l'art. 30 del vigente statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Marche, Ente di diritto pubblico, con sede in Ancona, relativo alla composizione e alle modalità di nomina del Collegio sindacale dell'Istituto medesimo;

Visto il decreto 29 marzo 1966, n. 504416/40, con il quale il dott. Domenico Brancatisano è stato nominato sindaco effettivo dell'Istituto di cui innanzi, in rappresentanza del Tesoro, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1968;

Ritenuta l'opportunità di far luogo alla sostituzione del dott. Brancatisano, a seguito della sua destinazione ad altro incarico;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Vincenzino Rossitto è nominato sindaco effettivo dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Marche, Ente di diritto pubblico con sede in Ancona, in rappresentanza del Ministero del tesoro, in sostituzione del dott. Domenico Brancatisano destinato ad altro incarico.

Il predetto dott. Rossitto Vincenzino resterà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1968.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 settembre 1966

Il Ministro: COLOMBO

(7419)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1966.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Pavia ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1967.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1967 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Pavia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Pavia è autorizzata ad esigere per l'anno 1967 è stabilita nella misura di lire 1,60 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1967 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pavia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 16 settembre 1966

p. *Il Ministro*: PICARDI

(7432)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1966.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Perugia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 126 del 7 giugno 1965, con il quale l'Amministrazione provinciale di Perugia ha deliberato di esprimere parere favorevole alla classificazione tra le provinciali della strada « bivio strada provinciale Mugnanese-bivio strada provinciale Magione-Chiusi »;

Visto il voto n. 920 del 21 giugno 1966, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4, comma *d*), della succitata legge n. 126;

Ritenuto che la strada suddetta, della lunghezza complessiva di chilometri 1 + 000, può pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e della legge 16 settembre 1960, n. 1014, la strada che collega le provinciali Mugnanese in località Emissario, e Magione-Chiusi in località Dirindello, di chilometri 1 + 000 è classificata provinciale

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 settembre 1966

Il Ministro: MANCINI

(7569)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Carbonara di Nola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1966, il comune di Carbonara di Nola (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.393.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7733)

Autorizzazione al comune di Calvizzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1966, il comune di Calvizzano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.369.995, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7732)

Autorizzazione al comune di Casola di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1966, il comune di Casola di Napoli (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.361.735, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7734)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 21 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1966, registro n. 29 Finanze, foglio n. 298, è stato accolto il ricorso straordinario, proposto dal geometra Giordano Salvatore avverso il decreto ministeriale 2 gennaio 1965, col quale il Ministro per le finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, respinse la di lui istanza intesa ad ottenere il riconoscimento della infermità «poliradicolonevrite di natura artrosica», ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(7598)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 21 (settore uova), per il periodo dal 1° giugno 1966 al 30 giugno 1966

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 21 (settore uova) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione mod. D.D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a «livello Italia», ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

— Paesi terzi.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER CHILOGRAMMA, VALIDI DAL 1° GIUGNO 1966 AL 18 GIUGNO 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi
ex 04.05-A	15 18 27 30	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	55,10 (a)
ex 04.05-A	12 24	Uova da cova di volatili da cortile	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	55,10 (a)
ex 04.05-B-I		Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:						
		- Uova sgusciate:						
	42 50	- - atte ad usi alimentari, fresche, conservate o con aggiunta di zuccheri	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	62,80 (b)
	41 49	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	43,95	43,95	43,95	43,95	43,95	237,55 (c)
		- Giallo d'uova:						
	38 46	- - atto ad usi alimentari, fresco, conservato o con aggiunta di zuccheri	23,15	23,15	23,15	23,15	23,15	125,10 (d)
	37 45	- - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	45,20	45,20	45,20	45,20	45,20	244,20 (e)

(a) Per le provenienze da Danimarca, Ungheria e Romania, si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.
(b) Si applica un supplemento di prelievo di lire 187,50 per chilogramma.
(c) Si applica un supplemento di prelievo di lire 507,80 per chilogramma.
(d) Si applica un supplemento di prelievo di lire 234,35 per chilogramma.
(e) Per le provenienze da Argentina, Cina continentale, Danimarca, Inghilterra, Polonia, Svezia, Sud-Vietnam, Cecoslovacchia e Jugoslavia, si applica un supplemento di prelievo di lire 546,85 per chilogramma.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER CHILOGRAMMA, VALIDI DAL 19 GIUGNO 1966 AL 30 GIUGNO 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi
ex 04.05-A	15 18 27 30	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	55,10 (a)
ex 04.05-A	12 24	Uova da cova di volatili da cortile . .	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	55,10 (a)
ex 04.05-B-I		Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:						
		- Uova sgusciate:						
	42 50	- - atte ad usi alimentari, fresche, conservate o con aggiunta di zuccheri	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	62,80 (b)
	41 49	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	43,95	43,95	43,95	43,95	43,95	237,55 (c)
		- Giallo d'uova:						
	38 46	- - atto ad usi alimentari, fresco, conservato o con aggiunta di zuccheri	23,15	23,15	23,15	23,15	23,15	125,10 (d)
	37 45	- - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	45,20	45,20	45,20	45,20	45,20	244,20 (e)

(a) Per le provenienze da Danimarca, Ungheria, Romania, Bulgaria, Jugoslavia e Israele, si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.
(b) Si applica un supplemento di prelievo di lire 187,50 per chilogramma.
(c) Si applica un supplemento di prelievo di lire 507,80 per chilogramma.
(d) Si applica un supplemento di prelievo di lire 281,25 per chilogramma.
(e) Per le provenienze da Argentina, Cina continentale, Danimarca, Inghilterra, Polonia, Svezia, Sud-Vietnam, Cecoslovacchia e Jugoslavia, si applica un supplemento di prelievo di lire 625,00 per chilogramma.

(7080)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Meccanica razionale » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Pavia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia, è vacante la cattedra di « Meccanica razionale », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7778)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Vobarno

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1966, registro n. 18 Lavori pubblici, foglio n. 198, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Vobarno.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(7576)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 12.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 165 Mod. 241 D.P. — Data: 4 settembre 1965 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Cuneo — Intestazione: Legati Danilo nato a Torino il 28 agosto 1941 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 22 Mod. 241 D.P. — Data: 24 febbraio 1966 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Salerno — Intestazione: Apicella Filippo nato a Maiori il 9 gennaio 1897 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 149 Mod. 241 D.P. — Data: 9 luglio 1966 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Cuneo — Intestazione: Legati Danilo nato a Torino il 28 agosto 1941 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 22 — Capitale L. 2.040.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 24 settembre 1966

Il direttore generale: GAGLIARDO

(7602)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*). Elenco n. 8.

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
Pr. Redim. 3,50 % (1934)	344858	Fiorillo Raffaele, Francesco, Maria, Vittorio, Rosina e Luigi fu Luigi, minori sotto la patria potestà della madre Fiondella Raffaella ved. Fiorillo Luigi, domiciliata a Gioiosa Sannitica (Caserta)	52.800 —
Rendita 5 % (1935)	234909	Cazzola Amanda di Cazzola Albertina, minore sotto la patria potestà della madre, domiciliata in Montabone (Asti) .	5.000 —
Id.	247016	Cazzola Amanda di Albertina, minore sotto la patria potestà della madre Cazzola Albertina, domiciliata a Montabone (Asti) *Annotazione*: iscritta con dichiarazione che non potrà essere alienata, ceduta, sequestrata, pignorata o comunque svincolata fino a quando la titolare non avrà raggiunto il 25° anno di età, a meno che questa non contragga nel frattempo matrimonio, nel qual caso la rendita stessa dovrà essere vincolata come dote della titolare, giusta domanda in data 4 dicembre 1950 di Torelli Antonio fu Antonio, domiciliato in Roma . . . . ,	10.000 —
Id.	283008	Cazzola Amanda, nata a Montabone il 4 febbraio 1942, minore sotto la patria potestà della madre Cazzola Antonia Albertina, domiciliata in Montabone *Annotazione*: proviene dal rinvestimento dei buoni Tesoro novennali 5 % 1961 numeri 1301 e 1582 e come quelli è iscritto con dichiarazione che non potrà essere alienato, pignorato o comunque svincolato, fino a quando la titolare non avrà raggiunto il 25° anno di età, a meno che non contragga nel frattempo matrimonio, nel qual caso il presente certificato dovrà essere vincolato per dote della titolare medesima, giusta domande 3 dicembre 1953 di Torelli Antonio a 30 novembre 1954 di Cazzola Albertina	20.000 —
Prestito Ric. 5 %	17312	Cazzola Amanda di Albertina, minore sotto la patria potestà della madre Cazzola Albertina, domiciliata a Montabone (Asti) *Annotazione*: iscritta con dichiarazione che non potrà essere alienata, pignorata o comunque svincolata, fino a quando la titolare non avrà raggiunto il 25° anno di età a meno che non contragga, nel frattempo, matrimonio, nel qual caso la rendita stessa dovrà essere vincolata come dote della titolare medesima, giusta domanda in data 3 dicembre 1951 di Torelli Antonio fu Antonio, domiciliato a Roma	10.000 —
Id.	20765	Cazzola Amanda di Albertina, minore sotto la patria potestà della madre Cazzola Albertina, domiciliata a Montabone (Asti) *Annotazione*: iscritta con dichiarazione che non potrà essere alienata, pignorata o comunque svincolata, fino a quando la titolare non avrà raggiunto il 25° anno di età, a meno che non contragga, nel frattempo, matrimonio; in questo caso la rendita dovrà essere vincolata per dote della titolare medesima, giusta domanda in data 3 dicembre 1952 di Cazzola Albertina	10.000 —
Id.	8239	Cazzola Amanda di Albertina, minore sotto la patria potestà della madre, domiciliata a Montabone (Asti)	5.000 —
Pr. Redim. 3,50 % (1934)	424981	Ospedale S. Carlo in Govone (Cuneo) *Annotazione*: l'usufrutto vitalizio della presente rendita, che proviene dalla donazione di Montrucchio Maria fu Pietro, vedova Cuniberti Alberto, spetta alla Montrucchio medesima, dom. a S. Martino Alfieri, giusta decreto prefettizio 24 marzo 1926 del prefetto di Cuneo ed il pagamento delle rate semestrali sarà fatto senza certificato di vita	3.000 —

(7601) Roma, addì 24 settembre 1966 *Il direttore generale*: GAGLIARDO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 189

Corso dei cambi del 4 ottobre 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,50	624,70	624,75	624,75	624,72	624,60	624,71	624,75	624,60	624,70
$ Can.	579,32	579 —	579,50	579 —	579 —	579,25	578,80	579 —	579,25	579,30
Fr. Sv.	144,23	144,23	144,28	144,255	144,20	144,22	143,95	144,255	144,22	144,25
Kr. D.	90,51	90,55	90,58	90,56	90,60	90,53	90,515	90,56	90,53	90,55
Kr. N.	87,38	87,43	87,45	87,42	87,45	87,40	87,40	87,42	87,40	87,43
Kr. Sv.	120,85	120,87	120,88	120,86	120,75	120,85	120,84	120,86	120,85	120,90
Fol.	172,65	172,75	172,72	172,715	172,80	172,72	172,70	172,715	172,72	172,80
Fr. B.	12,50	12,50	12,5020	12,50	12,49	12,49	12,496	12,50	12,50	12,50
Franco francese	126,71	126,60	126,57	126,59	126,45	126,61	126,60	126,59	126,61	126,65
Lst.	1743,25	1744,25	1744,30	1744,275	1744 —	1743,80	1744,225	1744,275	1743,80	1744 —
Dm. occ.	156,55	156,63	156,685	156,665	156,60	156,37	156,645	156,665	156,57	156,60
Scell. Austr.	24,19	24,20	24,19	24,1955	24,12	24,19	24,1945	24,1955	24,19	24,195
Escudo Port.	21,74	21,75	21,74	21,74	21,75	21,74	21,745	21,74	21,74	21,74
Peseta Sp.	10,42	10,43	10,43	10,425	10,42	10,42	10,428	10,425	10,42	10,43

Media dei titoli del 4 ottobre 1966

Titolo		Titolo	
Rendita 5 % 1935	103,80	Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,025
Redimibile 3,50 % 1934	100,475	» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,15	» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,75	» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,55	» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,55	» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,475	» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 ottobre 1966

1 Dollaro USA	624,73	1 Franco belga	12,498
1 Dollaro canadese	578,90	1 Franco francese	126,595
1 Franco svizzero	144,24	1 Lira sterlina	1744,112
1 Corona danese	90,537	1 Marco germanico	156,655
1 Corona norvegese	87,41	1 Scellino austriaco	24,195
1 Corona svedese	120,85	1 Escudo Port.	21,742
1 Fiorino olandese	172,707	1 Peseta Sp.	10,426

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1966, registro n. 19 Tesoro, foglio n. 82, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 12 marzo 1963 dal sig. Sariaschi Benedetto, nato a Piacenza il 23 giugno 1890, avverso il provvedimento di reiezione, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 968, della domanda d'indennizzo per danni di guerra subiti in Francia, viene dichiarato inammissibile.

(7580)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Rinuncia all'allestimento della « XIV Mostra della casa moderna » di Udine

Gli organizzatori della « XIV Mostra della casa moderna », con nota del 22 luglio 1966, hanno comunicato che rinunciano all'allestimento della suddetta manifestazione, che avrebbe dovuto aver luogo in Udine dal 3 al 18 settembre p. v., come precedentemente programmato.

(7581)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 giugno 1966, registrato alla Corte dei conti in data 20 agosto 1966, registro n. 13, foglio n. 52, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dalla signora Piso Maria Paola, avverso il decreto in data 26 settembre 1962, n. 270/574, con il quale il prefetto di Cagliari ha autorizzato la Società Esso Standard Italiana, con sede in Genova, ad installare un impianto per la distribuzione automatica di carburanti nel comune di Dolianova (Strada statale n. 387, km. 19 + 041).

(7582)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal Demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di un appezzamento di terreno facente parte dell'ex cinta della città, sita in comune di Mantova.

Con decreto interministeriale n. 345 del 15 febbraio 1966, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di un appezzamento di terreno, facente parte dell'ex cinta della città, sito in comune di Mantova, sez. *A* foglio VI, mappali A/a, A/b e A/c, della superficie complessiva di mq. 8.926.

(7565)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 20 aprile 1966 dal sig. Jerebica Angelo, nato a Monte di Capodistria il 13 ottobre 1934, residente a Trieste in via del Bosco n. 34, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la rduzione del proprio cognome nella forma italiana di Gerebizza;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto ministeriale 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Jerebica Angelo è ridotto nella forma italiana di Gerebizza.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1) Delbello Giuliana, nata a Pirano il 1° gennaio 1934, moglie;

2) Jerebica Edi, nato a Capodistria il 19 novembre 1959, figlio.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente all'interessato.

Trieste, addì 8 settembre 1966

Il prefetto: CAPPELLINI

(7441)

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 4 marzo 1966 dalla signora Rodica Gabriella ved. Cavazzani, nata a Trieste il 4 luglio 1900, residente a Trieste in via Brunner n. 9, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Rodizza;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto ministeriale 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario di nascita sopra indicato della signora Rodica Gabriella ved. Cavazzani è ridotto nella forma italiana di Rodizza.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente all'interessata.

Trieste, addì 8 settembre 1966

Il prefetto: CAPPELLINI

(7446)

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 28 marzo 1966 dal sig. Stokovich Paolo, nato a Trieste il 31 gennaio 1925, residente a Trieste in via Pagliericci n. 26, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Stocchi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto ministeriale 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Stokovich Paolo è ridotto nella forma italiana di Stocchi.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1) Bossi Norma, nata a Capodistria il 26 settembre 1932, moglie;

2) Stokovich Mauro, nato a Trieste il 2 agosto 1955, figlio;

3) Stokovich Giuliana, nata a Trieste il 23 novembre 1959, figlia.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente all'interessato.

Trieste, addì 8 settembre 1966

Il prefetto: CAPPELLINI

(7445)

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 26 maggio 1966 dal sig. Pavatich Aldo, nato a Pola il 22 maggio 1938, residente a Trieste in via Umago n. 2, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Pavatti;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto ministeriale 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Pavatich Aldo è ridotto nella forma italiana di Pavatti.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente all'interessato.

Trieste, addì 8 settembre 1966

Il prefetto: CAPPELLINI

(7443)

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 28 giugno 1966 dal sig. Kocijancic Dusan, nato a Visinada il 25 novembre 1912, residente a Trieste in via Cologna n. 66, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Cociani;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto ministeriale 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Kocijancic Dusan è ridotto nella forma italiana di Cociani.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1) Mezgec Romana, nata a Visinada il 1° marzo 1922, moglie;

2) Kocijancic Vilma, nata a Visinada il 19 aprile 1948, figlia.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente all'interessato.

Trieste, addì 8 settembre 1966

Il prefetto: CAPPELLINI

(7442)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Asti

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1578, e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;
Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 agosto 1948, n. 197;
Vista la tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 752;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Asti, con la retribuzione iniziale di L. 473.900 annue lorde (1° gruppo).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:
a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero aver titolo alla abilitazione provvisoria;
b) essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;
c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
d) avere il godimento dei diritti politici;
e) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;
f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;
g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;
h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso con provvedimento motivato del procuratore generale presso la Corte di appello di Torino.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla Procura generale di Torino.
Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.
La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dalla anzidetta Procura generale.
Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:
1) il proprio nome e cognome;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;
4) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, o di aver titolo alla abilitazione provvisoria;
8) di essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;
9) la propria residenza o il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.
La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.
Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1) diploma originale o copia autenticata, su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.
L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.
Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato.
In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;
2) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata, dall'Università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;
3) uno dei seguenti documenti militari:
a) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente in bollo;
b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare militare, rilasciato dal Distretto militare competente in bollo;
c) per gli aspiranti che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva: certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, in bollo, e vistato dal commissario di leva;
4) gli eventuali titoli accademici rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami) di cui gli aspiranti siano forniti, quelli attestanti l'attività professionale effettivamente ed ininterrottamente prestata per un periodo non inferiore a sei mesi presso gli Istituti di prevenzione e pena o altri enti pubblici (cliniche universitarie, ospedali civili ecc.) e quelli dottrinari (pubblicazioni scientifiche, vittoria o idoneità in pubblici concorsi ecc.).

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 — dopo aver preliminarmente determinati, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, avuto riguardo alla qualificazione dell'Istituto presso il quale il candidato dovrà svolgere la sua opera, e dopo aver provveduto ad una dettagliata elencazione dei titoli posseduti da ciascuno degli aspiranti medesimi — formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva a ciascuno attribuita in base ai titoli stessi.
A parità di merito si terrà conto delle preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.
Tale graduatoria dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia corredata dalla relazione e del parere previsti dal citato art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

Art. 6.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, provvede a nominare il vincitore del concorso, tenendo conto delle risultanze della graduatoria e del motivato parere espresso dalla Commissione.
La nomina è subordinata all'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.
A tal fine il vincitore medesimo sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:
a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se l'aspirante è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se l'aspirante è nato all'estero;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'Ufficio dello stato civile del Comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

d) certificato, su carta bollata, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti o imperfezioni che possano influire sulla sua idoneità al servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilabili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione;

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 agosto 1966

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1966
Registro n. 30 *Grazia e giustizia, foglio n.* 239

(7480)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami ad otto posti di vice disegnatore in prova del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale del 28 gennaio 1966 n. 2886, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1966, al registro n. 3, foglio n. 364, con il quale è stato bandito il concorso pubblico per esami ad otto posti di vice disegnatore in prova del Genio civile;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della Commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Decreta:

1. — La Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami ad otto posti di vice disegnatore in prova del Genio civile, indetto con decreto ministeriale del 28 gennaio 1966, citato nelle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

Giusti dott. ing. Marcello, ispettore generale del Cenio civile.

Membri:

Germani dott. ing. Mario, ingegnere capo del Genio civile;

Jacobucci dott. ing. Vitaliano, ingegnere capo del Genio civile;

Maggiora nata Gallo prof.ssa Giulia, insegnante di lingua e letteratura italiana presso l'Istituto « Pantaleoni » di Roma;

Rivolta prof. Claudio, insegnante di topografia e disegno topografico presso l'Istituto « L. B. Alberti » di Roma.

Segretario:

Giancaspro dott. Gaetano, consigliere di 1ª classe dell'A.C.

2. — Alla presunta spesa di L. 600.000 (seicentomila), si farà fronte con impegno sul cap. 1202 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso.

Roma, addì 19 luglio 1966

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1966
Registro n. 18, *foglio n.* 222.

(7552)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROMA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Roma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 11610/64, in data 1° febbraio 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate dichiarate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Roma al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto, pari numero e data del precedente, con il quale sono state dichiarate vincitrici delle sedi dei comuni di Casape e Vivaro Romano le ostetriche Chiossi Velina e Levrone Domenica le quali, una volta interpellate, hanno rinunciato alla nomina;

Visto il proprio decreto n. 7046, in data 16 giugno 1966, con il quale, per effetto delle rinunce succitate, le ostetriche Bruni Lina e Albani Domenica sono state dichiarate vincitrici delle sedi dei comuni di Casape e Vivaro Romano, le quali, anch'esse, dopo l'accettazione hanno rinunciato alla nomina di cui trattasi;

Considerato che le ostetriche Romito Lina in Volpe e Stacchiola Marisa, classificate nella graduatoria generale dopo le summenzionate candidate rinunciatarie, all'uopo interpellate, hanno dichiarato di accettare le sedi in parola;

Ritenuta la necessità di modificare nuovamente il decreto relativo alla dichiarazione delle vincitrici delle condotte citate in narrativa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica dei decreti indicati nelle premesse, le sottoelencate candidate sono dichiarate vincitrici della sede a fianco di ciascuna di esse indicata:

1) Romito Lina in Volpe: condotta ostetrica del comune di Casape;

2) Stacchiola Marisa: condotta ostetrica del comune di Vivaro Romano.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Roma, addì 7 settembre 1966

Il medico provinciale: DEL VECCHIO

(7482)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MESSINA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Messina

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3659 del 9 dicembre 1965, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per l'assegnazione delle condotte veterinarie vacanti nella Provincia alla data 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto n. 778 del 28 febbraio 1966, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice come sopra costituita, nonchè la graduatoria formata dalla Commissione stessa relativa ai sette concorrenti risultati idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge istitutiva del Ministero della sanità 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei seguenti candidati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Genovese Carmelo . . . . . punti 65,540 su 120
2. Bellomo Cosimo . . . . . » 59,490 »
3. Viola Salvatore . . . . . » 57,952 »
4. Ruolo Antonino . . . . . » 50,700 »
5. Ferrari Giovanfrancesco . . . » 50,227 »
6. Cavallaro Giuseppe . . . . » 47,735 »
7. Farina Salvatore . . . . . » 44,880 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale e dei comuni di San Pier Niceto e Novara Sicilia (Capi consorzio).

Messina, addì 9 settembre 1966

Il veterinario provinciale: SORCE

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3580 del 9 settembre 1966 con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso bandito con decreto n. 3659 del 9 dicembre 1965;
Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge istitutiva del Ministero della sanità 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoscritti medici veterinari sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse ed assegnati alle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

1) Genovese Carmelo: San Pier Niceto (Consorzio Gualtieri Sicaminò e Condrò);
2) Bellomo Cosimo: Novara Sicilia (Consorzio Mazzarrà S. Andrea).

Il sindaco del comune di San Pier Niceto, presidente del Consorzio veterinario (Gualtieri Sicaminò - Condrò) come pure il sindaco del comune di Novara Sicilia, presidente del Consorzio veterinario (Mazzarrà S. Andrea) sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale e dei comuni di San Pier Niceto e Novara Sicilia.

Messina, addì 9 settembre 1966

Il veterinario provinciale: SORCE

(7488)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI L'AQUILA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di L'Aquila.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4664, del 30 dicembre 1965, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1965;
Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di L'Aquila, dell'Ordine dei veterinari della provincia di L'Aquila e dei Comuni interessati, relative ai componenti della Commissione giudicatrice;
Visto il vigente testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, numero 2211;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso indicato nella premessa è così costituita:

Presidente:
Pellati dott. Nicolò, ispettore generale amministrativo, Ministero sanità Roma.

Membri:
Comotti dott. Giuseppe, ispettore generale veterinario, Ministero sanità, Roma;
Bianchi prof. Carlo, docente di patologia medica, Milano;
Marcato prof. Arnaldo, docente di anatomia patologica veterinaria, Napoli;
Samaritani dott. Werther, vice prefetto, Roma;
Di Mascio dott. Cesare, veterinario condotto, Pescocostanzo.

Art. 2.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Lucio Gialloreti, consigliere amministrativo dei ruoli del Ministero della sanità, L'Aquila.

Art. 3.

La Commissione giudicatrice avrà sede in L'Aquila ed inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di L'Aquila, nel Bollettino amministrativo della prefettura di L'Aquila ed affisso, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'Ufficio veterinario provinciale di L'Aquila, della prefettura di L'Aquila e dei Comuni interessati.

L'Aquila, addì 14 settembre 1966

Il veterinario provinciale: STEFONI

(7557)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.